



CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

12 NOVEMBRE 2021

WEBINAR

Le attività giudiziarie relative agli istituti concorsuali e compositivi della crisi da indebitamento

2° Modulo: Novità in tema di procedure fallimentari e da sovraindebitamento

CRISI IMPRESA: NUOVE PROCEDURE D.L. 118/2021 - PRESENTAZIONE GENERALE

Avv. Massimo Mellaro - Professore di Diritto Fallimentare presso l'Università degli Studi della Tuscia

DECRETO LEGGE N. 118/2021

Il decreto legge 24.8.2021, n. 118 è stato definitivamente convertito in legge con modificazioni dalla Legge 21.10.2021, n. 147

DECRETO LEGGE N. 118/2021

per effetto di ciò




sono state indicate le date del **16.5.2022** per l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e del **31.12.2023** per l'entrata in vigore delle procedure di allerta

Con l'introduzione dell'art. 1 bis è stato, poi, prorogato, attraverso la modifica del comma 3 dell'art. 379, il termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative, che – ad oggi – risulta, fissato «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio **2022**»

DECRETO LEGGE N. 118/2021


Il legislatore ha modificato la
procedura relativa alla



Composizione negoziata per la
soluzione della crisi di impresa (artt. da
2 a 17)

concordato semplificato per la liquidazione
del patrimonio (artt. 18 e 19)

PIATTAFORMA TELEMATICA (ART. 3)




DECRETO DIRIGENZIALE 28.09.2021

Il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 e previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 118 del 2021 contempla, in materia di composizione negoziata, la disciplina di dettaglio della piattaforma telematica, della lista di controllo particolareggiata, delle indicazioni per la redazione del piano di risanamento e per l'esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.


Il protocollo trova applicazione anche per la conduzione dell'attività dell'esperto per le imprese sotto-soglia, con le differenze indicate all'articolo 15 del decreto.

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO DISPONIBILE ONLINE

Il test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra:



l'entità del debito che deve essere ristrutturato



l'entità dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio (sulla premessa che almeno dal secondo anno questi flussi esistano e siano destinati a replicarsi nel tempo)

IL RISULTATO DEL RAPPORTO E LA PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

- Un rapporto non superiore all'unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi attorno a 2. In tal caso, l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento.
- Quando il rapporto supera un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi attorno a 3, il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
- Superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a 5-6, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
- Se, invece, l'impresa a regime si presenta in disequilibrio economico, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla sua normale conduzione.

CHECK-LIST PARTICOLAREGGIATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E PER LA ANALISI DELLA SUA COERENZA

Le risposte contenute nella check-list rappresentano le migliori pratiche per la redazione del piano dell'impresa.

La check-list

```
graph LR; A[La check-list] --> B[consente all'imprenditore di redigere un piano di risanamento affidabile]; A --> C[serve all'esperto per l'analisi di coerenza del piano];
```

consente all'imprenditore di redigere un piano di risanamento affidabile

serve all'esperto per l'analisi di coerenza del piano

CHECK-LIST PARTICOLAREGGIATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E PER LA ANALISI DELLA SUA COERENZA

Il contenuto della check-list verte:

sul requisito dell'organizzazione dell'impresa

sulla rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente dell'impresa

sull'individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi

(i)sulle proiezioni dei flussi finanziari

sul risanamento del debito

PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata, a cui l'esperto deve attenersi:

- 1. indica la declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel decreto-legge;**
- 2. recepisce le migliori pratiche per pervenire a una soluzione concordata della crisi, da intendersi come buone prassi**
- 3. e non come un precetto assoluto.**

PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Il protocollo prevede che l'attività dell'esperto e del debitore venga svolta in linea di massima in sette fasi:



INDICAZIONI OPERATIVE IN CASO DI MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI

In presenza di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione delle trattative, l'esperto deve considerare l'opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell'istanza, tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi:

disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti

nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a 'crediti deteriorati', con conseguenze sulla nuova concessione di credito

conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna

LA GESTIONE DELL'IMPRESA IN PENDENZA DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA (art. 9)

In pendenza della composizione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa compete all'imprenditore. L'imprenditore deve informare l'esperto, preventivamente per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica, dell'intenzione di

eseguire pagamenti che possano non risultare coerenti con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento

porre in essere atti di straordinaria amministrazione

Se l'atto o il pagamento pregiudichino l'interesse dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, l'esperto lo segnala, per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica, all'imprenditore e all'organo di controllo.


Se, nonostante la segnalazione, l'atto o il pagamento vengono in ogni caso compiuti, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese

Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6

PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA (art. 10)

Parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili

Qualora sia sentito dal tribunale in occasione della richiesta del debitore di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare nel corso della composizione negoziata, l'esperto – nella valutazione dell'utilità del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale e, quindi, nella relazione che predisporrà per il magistrato – dovrà tener conto delle seguenti circostanze:



se i finanziamenti siano funzionali al ciclo degli approvvigionamenti

se i finanziamenti occorrono per ristabilire la regolarità del pagamento delle imposte e quella del documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo o l'impedimento della partecipazione a gare e la stipula dei relativi contratti

della necessità che il finanziamento non pregiudichi la migliore soddisfazione dei creditori

PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Rinegoziazione dei contratti ad esecuzione continuata, periodica ovvero a esecuzione differita

Nel caso in cui le prestazioni siano divenute eccessivamente onerose per effetto della pandemia da SARS-CoV-2, l'esperto convoca le parti al fine di

rideterminare contenuto, termini o modalità dei contratti, per assicurare la continuità aziendale e agevolare il risanamento dell'impresa

per quanto possibile, evitare il ricorso al tribunale

in caso di insuccesso della rinegoziazione, le parti potranno scegliere se riferire al tribunale l'esito delle trattative e le motivazione del mancato accoglimento delle proposte

In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente

PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

**Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito
del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e
l'omologa)**

Qualora si intenda procedere alla cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto comunica all'imprenditore l'utilità e l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell'acquirente (o, in ogni caso, prima di escludere possibilità diverse), in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte in danno ai creditori.

FORMAZIONE DEGLI ESPERTI

Le linee guida per la formazione unitaria di tutte le categorie professionali e manageriali indicano, sulla base dell'argomento di cui ci si occupa, il numero di ore di formazione (55), il contenuto di dettaglio dei temi trattati e la tipologia di docente.

TEMI TRATTATI

Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi

Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale

La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma

La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento

La redazione di un piano di risanamento

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata

La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali

La stima della liquidazione del patrimonio

L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 11

ELENCO ESPERTI (ART. 3, COMMA 5)

La domanda di nomina da parte degli iscritti negli albi professionali non è più presentata presso la Camera di Commercio ma presso gli ordini professionali.


Sono gli ordini professionali a **(i)** verificare la completezza della domanda e della documentazione; **(ii)** comunicare i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla Camera di Commercio del capoluogo di regione in cui si trova l'ordine professionale.

I regolamenti dei consigli nazionali degli ordini professionali sono diretti a disciplinare le modalità di formazione dell'elenco di cui al comma 3.

Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati deve essere continuo. Dopo la data del 17 maggio 2022 avverrà con cadenza annuale

REQUISITI DI INDIPENDENZA DELL'ESPERTO (ART. 4)

L'esperto



Non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

È terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'art. 2, comma 2, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

ULTERIORI INDICAZIONI DI FUNZIONAMENTO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE



Non è possibile procedere alla composizione negoziata se l'imprenditore ha depositato la domanda di concordato preventivo anche in bianco (art. 161 L.F.) ovvero domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, anche ai sensi del sesto comma dell'art. 182 bis L.F. (art. 5, comma 3, lett. D).



Tetto degli incarichi: l'esperto non può assumere contemporaneamente più di due impegni (art. 5, comma 4).



Possibilità di prorogare di ulteriori 180 giorni la procedura di negoziazione con la richiesta di tutte le parti (art. 5, comma 7).



Impresa deve effettuare un versamento per i diritti di segreteria delle Camere di Commercio per coprire i costi che gravano su questa (art. 5, comma 8 bis).



In caso di archiviazione dell'istanza, l'imprenditore non ne può presentare una ulteriore se non dopo il decorso di un anno (art. 5, comma 8 ter).

SEGUE

Art. 6, comma 5

I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al primo comma

LA GESTIONE DELL'IMPRESA

GESTIONE DELL'IMPRESA

Non sono inibiti pagamenti (art. 6, comma 1)

Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore (art. 9, comma 1)

L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento (art. 9, comma 2)

L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo (art. 9, comma 3)

SOSPENSIONI DI OBBLIGHI E CAUSE DI SCIoglIMENTO DI CUI AGLI ARTT. 2446, 2447, 2482 BIS, 2482 TER, 2484 E 2545 DUODECIES C.C. (ART. 8)

La dichiarazione dell'imprenditore di volersi avvalere della sospensione è pubblicata nel registro delle imprese e gli effetti decorrono da tale momento

GESTIONE DELL'IMPRESA IN PENDENZA DELLE TRATTATIVE (ART. 9)

Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa



L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività



Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. **Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore**

AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI (ART. 10)

Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori:

autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'art. 2112 c.c..

CONCLUSIONI DELLE TRATTATIVE (ART. 11)

Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'art. 2, comma 1, l'imprenditore agricolo può:

Accedere alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli artt. 7 e 14 ter della L. 27.01.2012, n. 3

IMPRESE SOTTO SOGLIA (ART. 17)

L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede tutti i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, L.F. ed è in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario può chiedere la nomina di un esperto indipendente al fine di individuare una soluzione per il superamento di tale situazione

La relativa istanza si presenta, in uno ai documenti di cui all'art. 5, comma 3, lett. a), c), d), e), f), g) e h) del d.l. 118/2021, all'organismo di composizione della crisi ovvero al segretario generale della camera di commercio competente

Possibili soluzioni:

- Conclusione di un accordo tra imprenditore e creditori idoneo a produrre gli effetti ex art. 67, comma, 3, lett. D) L.F.;
- Proposizione accordo ex art. 7 L. 3/2012;
- Chiedere la liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012
- Proposizione della domanda di concordato semplificato

In caso di esito negativo della negoziazione, l'imprenditore può accedere ad una delle procedure di cui alla L. 3/2012

CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (ART. 18)

VECCHIA NORMATIVA

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.
5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

NUOVA NORMATIVA

1. **Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.**
2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, **assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4.** L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del **codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale **e al parere** dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e **fissa l'udienza** per l'omologazione. **Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni.** I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.
5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186, **217-29 bis** e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (ART. 19, COMMA 3 BIS)

Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al D.Lgs. 270/1999 e al D.L. 347/2003, convertito con modificazioni dalla L. 39/2004, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 270/1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario